

D.L. n. 35 del 30 aprile 2019. Art. 11

Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 2019, n. 101.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 25 giugno 2019, n. 60.

(...)

Capo II

Disposizioni urgenti in materia di salute

Art. 11. *Disposizioni in materia di personale e di nomine negli enti del Servizio sanitario nazionale*

1. A decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se superiore, il valore della spesa prevista dall'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. I predetti valori sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 10 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Nel triennio 2019-2021 la predetta percentuale è pari al 10 per cento per ciascun anno. Qualora nella singola Regione emergano, sulla base della metodologia di cui al sesto periodo, obiettivi ulteriori fabbisogni di personale rispetto alle facoltà assunzionali consentite dal presente articolo, valutati congiuntamente dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, può essere concessa alla medesima Regione

Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria.

un'ulteriore variazione del 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'anno precedente, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale. Tale importo include le risorse per il trattamento accessorio del personale, il cui limite, definito dall'*articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75*, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. Dall'anno 2022 l'incremento di cui al quarto periodo è subordinato all'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, nel rispetto del valore complessivo della spesa di personale del Servizio sanitario nazionale determinata ai sensi dei precedenti periodi, adotta con decreto la suddetta metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, in coerenza con quanto stabilito dal regolamento di cui al *decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70*, e dall'*articolo 1, comma 516, lettera c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, e con gli standard organizzativi, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza territoriale, anche ai fini di una graduale revisione della disciplina delle assunzioni di cui al presente articolo. Le regioni, sulla base della predetta metodologia, predispongono il piano dei fabbisogni triennali per il servizio sanitario regionale, che sono valutati e approvati dal tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'*articolo 12, comma 1, dell'intesa 23 marzo 2005*, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, congiuntamente al Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all'*articolo 9, comma 1, della medesima intesa*, anche al fine di salvaguardare l'invarianza della spesa complessiva. ⁽²⁵⁾ ⁽³¹⁾

2. Ai fini del comma 1, la spesa è considerata, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive, per il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo determinato, di collaborazione coordinata e

Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria.

continuativa e di personale che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni. La predetta spesa è considerata al netto degli oneri derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro successivi all'anno 2004, per personale a carico di finanziamenti comunitari o privati e relativi alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'*articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*.

3. Le regioni, previo accordo da definirsi con il Ministero della salute ed il Ministero dell'economia e delle finanze, possono ulteriormente incrementare i limiti di spesa di cui al comma 1, di un ammontare non superiore alla riduzione strutturale della spesa già sostenuta per servizi sanitari esternalizzati prima dell'entrata in vigore del presente decreto. ⁽²⁶⁾

4. Le disposizioni di cui all'*articolo 2, comma 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191*, si applicano con riferimento a quanto previsto dal presente articolo. Le regioni indirizzano e coordinano la spesa dei propri enti del servizio sanitario in conformità a quanto è previsto dal comma 1. ⁽²⁷⁾

4.1. Resta ferma l'autonomia finanziaria delle regioni e delle province autonome che provvedono al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale nel loro territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato. ⁽³⁰⁾

[4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano alle regioni e alle province autonome che provvedono al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul loro territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato. ⁽²⁹⁾ ⁽²⁸⁾]

4-ter. All'*articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quinto periodo:

1) le parole: «il blocco automatico del *turn over* del personale del servizio sanitario regionale fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di verifica,» sono soppresse;

2) le parole: «per il medesimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di verifica»;

Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria.

b) al sesto periodo, le parole: «del blocco automatico del *turn over* e» sono soppresse;

c) al settimo periodo, le parole: «dei predetti vincoli» sono sostituite dalle seguenti: «del predetto vincolo». ⁽²²⁾

4-quater. Dopo il comma 2 dell'*articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171*, è inserito il seguente: «2-bis. Nell'elenco nazionale di cui al comma 2 è istituita un'apposita sezione dedicata ai soggetti idonei alla nomina di direttore generale presso gli Istituti zooprofilattici sperimentali, aventi i requisiti di cui all'*articolo 11, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106*». ⁽²²⁾

4-quinquies. All'*articolo 11, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106*, dopo le parole: «sicurezza degli alimenti» sono aggiunte le seguenti: «e, specificamente, in possesso dei seguenti requisiti: a) età non superiore a sessantacinque anni; b) diploma di laurea rilasciato ai sensi dell'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al *decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*, ovvero laurea specialistica o magistrale; c) comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore della sanità pubblica veterinaria nazionale ovvero internazionale e della sicurezza degli alimenti, o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato; d) *master* o specializzazione di livello universitario in materia di sanità pubblica veterinaria o igiene e sicurezza degli alimenti». ⁽²²⁾

5. Nelle more della formazione della sezione dell'elenco di cui all'*articolo 1, comma 2-bis, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171*, introdotto dal comma 4-quater del presente articolo, e comunque entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i direttori generali degli istituti zooprofilattici sperimentali sono nominati ai sensi dell'*articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106*, sulla base dei requisiti di cui al citato *articolo 11, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo n. 106 del 2012*, come modificato dal comma 4-quinquies del presente articolo. ⁽²³⁾

5-bis. Nelle more della revisione dei criteri di selezione dei direttori generali degli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando, per le regioni non sottoposte alla disciplina dei piani di rientro, quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, nelle regioni commissariate ai sensi del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la rosa dei candidati è proposta secondo una graduatoria di merito, sulla base dei requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da attribuire. Entro i medesimi limiti temporali, per le regioni sottoposte alla disciplina dei piani di rientro, il presidente della regione effettua la scelta, nell'ambito della predetta graduatoria di merito, anche prescindendo, previa adeguata motivazione, dal relativo ordine. Previo accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la disciplina prevista dal primo periodo del presente comma per le regioni commissariate può essere estesa alle regioni sottoposte ai piani di rientro. ⁽²⁴⁾

(22) Comma inserito dalla *legge di conversione 25 giugno 2019, n. 60*.

(23) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 25 giugno 2019, n. 60*, che ha sostituito l'originario comma 5 con gli attuali commi 5 e 5-bis.

(24) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 25 giugno 2019, n. 60*, che ha sostituito l'originario comma 5 con gli attuali commi 5 e 5-bis.

(25) Comma così modificato dalla *legge di conversione 25 giugno 2019, n. 60*, dall' *art. 45, comma 1-bis, lett. a) e b)*, *D.L. 26 ottobre 2019, n. 124*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 19 dicembre 2019, n. 157*, dall' *art. 1, comma 269, lett. a)*, *L. 27 dicembre 2019, n. 160*, a decorrere dal 1° gennaio 2020, dall' *art. 25, comma 4-septies, lett. a)*, *D.L. 30 dicembre 2019, n. 162*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 febbraio 2020, n. 8*, dall' *art. 4, comma 4*, *D.L. 31 dicembre 2020, n. 183*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2021, n. 21*,

e, successivamente, dall' *art. 1, comma 269, lett. a), b) e c), L. 30 dicembre 2021, n. 234*, a decorrere dal 1° gennaio 2022.

(26) Comma così modificato dalla *legge di conversione 25 giugno 2019, n. 60, dall' art. 1, comma 269, lett. b), L. 27 dicembre 2019, n. 160*, a decorrere dal 1° gennaio 2020, e, successivamente, dall' *art. 25, comma 4-septies, lett. b), D.L. 30 dicembre 2019, n. 162*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 febbraio 2020, n. 8*.

(27) Comma così modificato dalla *legge di conversione 25 giugno 2019, n. 60, dall' art. 1, comma 269, lett. c), L. 27 dicembre 2019, n. 160*, a decorrere dal 1° gennaio 2020, e, successivamente, dall' *art. 25, comma 4-septies, lett. c), D.L. 30 dicembre 2019, n. 162*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 febbraio 2020, n. 8*.

(28) Comma abrogato dall' *art. 1, comma 269, lett. d), L. 27 dicembre 2019, n. 160*, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

(29) Comma inserito dalla *legge di conversione 25 giugno 2019, n. 60*.

(30) Comma inserito dall' *art. 25, comma 4-septies, lett. d), D.L. 30 dicembre 2019, n. 162*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 febbraio 2020, n. 8*.

(31) La *Corte costituzionale, sentenza interpretativa di rigetto 23 febbraio-14 aprile 2023, n. 70* (Gazz. Uff. 19 aprile 2023, n. 16 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell' *art. 1, comma 269, lett. c), L. 30 dicembre 2021, n. 234*, che ha modificato il presente comma, in riferimento all'art. 117, commi terzo e quarto, Cost.

(...)